

Codice A1814A

D.D. 27 agosto 2019, n. 2937

**R.D. 523/1904 - P.I. 798 - Torrente Orba - Autorizzazione idraulica per il ripristino provvisorio della traversa esistente lungo il torrente Orba in localita' Rebba in Comune di Ovada (AL). Richiedente: GESTIONE ACQUA S.p.A.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società GESTIONE ACQUA S.p.A., con sede in Cassano Spinola, domicilio legale in Regione Scrivia, P. IVA 01880180060, ad eseguire il ripristino provvisorio della traversa esistente lungo il torrente Orba in loc. Rebba in Comune di Ovada (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti, l'inosservanza delle quali provocherà la decadenza dell'autorizzazione stessa:

- 1) l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione, e ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 3) durante i lavori per la costruzione della traversa e, successivamente, in fase di esercizio, Gestione Acqua S.p.A. dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica e privata incolumità, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- 4) il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la realizzazione della traversa, mentre quello proveniente dalla demolizione di strutture esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 5) nell'ambito dei lavori per la realizzazione della traversa e degli interventi periodici di ripristino della stessa è fatto divieto assoluto di trasportare materiale litoide fuori dall'alveo del torrente Orba, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi permanenti all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in autorizzazione;
- 6) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 7) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 8) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

9) considerato che la costruzione della traversa in materiale litoide sciolto è un intervento provvisorio in attesa della realizzazione di un futuro intervento di sistemazione definitivo e permanente dell'opera, gli interventi periodici di ripristino della traversa che non determinano modifiche alla geometria del manufatto autorizzato e che si renderanno necessari a seguito di eventi di piena del torrente Orba, sono ammessi per un periodo massimo di 36 mesi. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori definitivi e permanenti non potesse avere luogo nel termine di cui sopra e solo nel caso in cui le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

10) gli interventi periodici di ripristino della traversa di cui al punto precedente, potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione. La comunicazione dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo PEC, con un anticipo rispetto all'inizio effettivo dei lavori di almeno 3 giorni. Ad ultimazione dei lavori, Gestione Acqua S.p.a. dovrà altresì inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

11) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

12) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere in efficienza il manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

14) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori di ripristino della traversa, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte ed in ogni caso, dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Alessandria, Direzione Ambiente - Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

La presente determinazione verrà inviata alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i. e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Geol. Roberto IVALDI  
Dott. Marcello GOLDINI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Roberto CRIVELLI